



DETERMINAZIONE N. 7 DEL 28.01.2020

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI STAGES DI STUDENTI DEL C.I.A.C. DI RIVAROLO CANAVESE.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione.

Li 28.01.2020



Il Presidente

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Organizzazione

Li 28.01.2020



Il Direttore

Visto per la conformità alle norme giuridiche e per la pubblicazione all'albo Pretorio a decorrere dalla data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 30.01.2020



Il Direttore

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.07.2000 n. 205
- 2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.



IL DIRETTORE

Vista la nota del 27.01.2020, ns. prot. n. 70, mediante la quale il C.IA.C. di Rivarolo Canavese ha proposto lo svolgimento di uno stage per n. 3 studenti del corso di “Operatore socio-sanitario” nel periodo 27.01.2020 – 24.02.2020 presso la nostra struttura;

Dato atto che in base al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.03.1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 sui tirocinanti e di orientamento” questo Ente ospita attività di stage o tirocinio di neolaureati, studenti universitari o di istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titolo di studio con valore legale, nonché di studenti iscritti a Centri di Formazione Professionale;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini” del 24.01. 2013 che ribadisce quanto segue:

- 1) Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo
- 2) Il tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per coprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

Dato atto che sussiste l’interesse pubblico a favorire iniziative quali quella del tirocinio pratico e/o dello stage al fine di agevolare il diritto allo studio e l’inserimento del lavoro ed avvalersi degli apporti innovativi di osservazioni e proposte provenienti dallo stesso tirocinante;

Dato atto che l’ente è esente da ogni onere retributivo, previdenziale ed assistenziale nei confronti dei tirocinanti in parola, oneri a carico del C.IA.C. di Rivarolo Canavese;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 107 del D.LGS. N. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, per le ragioni e le giustificazioni esposte in premessa, lo svolgimento di uno stage per n. 3 studenti del corso di “Operatore socio-sanitario” del C.IA.C. di Rivarolo Canavese nel periodo 27.01.2019 – 24.02.2019 presso la nostra struttura dando atto che l’Ente è esente da ogni onere retributivo, previdenziale ed assistenziale nei confronti dei tirocinanti in parola, oneri a carico del C.IA.C. di Rivarolo Canavese;
- 2) Di trasmettere copia della presente al C.IA.C. di Rivarolo Canavese.

IL DIRETTORE
Dott. Raffaele Brasile